

# Rapporto

numero data Dipartimento

**6811 R** 24 settembre 2013 FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 15 dicembre 2011 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per la modifica dell'art. 76 della Legge tributaria del 21 giugno 1994: introdurre il concetto di *small companies* (piccole aziende) con un'aliquota d'imposta sull'utile ridotta (v. messaggio 12 giugno 2013 n. 6811)

## RICHIESTA DELL'INIZIATIVA

Gli iniziativisti, con la loro proposta, chiedono una modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 attraverso l'introduzione di un nuovo capoverso all'art. 76:

«L'imposta sull'utile delle società di capitali e le società cooperative con un utile netto inferiore o uguale a fr. 150'000.- e che non beneficiano di tassazioni speciali è del 6% dell'utile netto».

Lo scopo dell'iniziativa è quello di introdurre nella Legge tributaria il concetto di *small companies* (piccole aziende); sono definite tali le persone giuridiche soggette a tassazione ordinaria (escluse le società a tassazione speciale) il cui utile è inferiore o uguale a 150'000 franchi, alle quali gli iniziativisti propongono di applicare, ai fini dell'imposta sull'utile, un'aliquota ridotta del 6%.

## **LAVORI COMMISSIONALI**

La Commissione ha analizzato il messaggio con il quale il Consiglio di Stato risponde all'atto parlamentare e ha ripercorso anche la discussione parlamentare avvenuta nel nell'ambito di un'iniziativa analoga presentata il 18 settembre 2000 dall'allora deputato Roger Etter<sup>1</sup>, poi respinta dal Gran Consiglio in data 4 giugno 2002.

#### LE VALUTAZIONI DELL'INIZIATIVA

La Commissione condivide le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 6811, in particolare quelle che dimostrano l'incompatibilità della proposta di Franco Denti con i disposti della Costituzione federale: «L'articolo 8 della Costituzione riveste un ruolo centrale nel diritto fiscale e sancisce il principio di uguaglianza che si concretizza in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Roger Etter per la Deputazione UDC per l'introduzione nella legge tributaria del 26 giugno 1994 del concetto di small companies (piccole aziende) con un'aliquota ridotta.

materia fiscale nei principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure nel principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). [...]

Il principio dell'uniformità dell'imposizione vuole che tutti coloro che si trovano nella stessa situazione siano imposti nello stesso modo. Si tratta di principi che possono ormai considerarsi assorbiti da quello della capacità contributiva, che è interpretato in modo tale da includere nel suo campo di applicazione anche questi postulati. [...]

La proposta degli iniziativisti, così come formulata, non appare conforme agli sviluppi giurisprudenziali relativi al precitato disposto costituzionale dell'uguaglianza di trattamento, in relazione a quello della capacità contributiva.

In effetti variazioni anche minime nel conseguimento dell'utile netto annuale a cavallo della soglia dei fr. 150'000.- porterebbero a degli aumenti dell'onere fiscale sensibilmente elevati. La differenza di incremento impositivo non risulterebbe quindi contenuta entro termini ragionevoli, bensì rappresenterebbe un vero e proprio significativo scalino che non si concilia con i suddetti principi dettati da dottrina e giurisprudenza. Le sensibili variazioni di carico fiscale che andrebbero a intervenire al momento del superamento - anche minimo - della soglia voluta dall'iniziativa, non rispecchierebbero più, in verità, l'effettiva capacità economica della società. Basti pensare che se una società x con utile netto di fr. 150'000.- dovesse versare un'imposta di fr. 9'000.- (società privilegiata con un'aliquota del 6%), la società Y che dovesse conseguire un utile netto di fr. 151'000.- (quindi unicamente di soli fr. 1'000.- in più del limite che sarebbe previsto per beneficiare dell'aliquota agevolata) sarebbe tenuta a versare fr 13'590.-, dunque un'imposta del 50% superiore rispetto alla società X. La stessa società Y o un'altra con un utile netto di fr. 161'000.- pagherebbe un'imposta superiore del 60% e così via.

Una progressività per classi come quella proposta dall'iniziativa contravviene al principio secondo il quale una tassazione deve conservare l'ordinamento dei redditi precedenti; ne discende che un simile sistema di progressione, basato su un'evoluzione "spezzettata" dell'onere fiscale, è contrario all'art. 127 cpv. 2 Cost., che esige regolarità.»

La soluzione - prospettata dall'iniziativista - di definire l'aliquota di imposta in funzione dell'utile netto aprirebbe inoltre la strada a operazioni elusive (e difficilmente controllabili) al solo scopo di contenere l'utile netto entro i limiti (150'000.- franchi) che danno diritto all'aliquota agevolata. Risulta inoltre problematico definire un'azienda piccola o mediopiccola in base all'utile che registra; vi sono ad esempio aziende di grandi dimensioni con utili contenuti.

#### LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELL'INIZIATIVA

La prevista modifica dell'art. 76 della Legge tributaria comporterebbe una perdita di gettito valutata dalla Divisione delle contribuzioni in circa 7.3 milioni di franchi per il Cantone e in circa 5.7 milioni di franchi per i Comuni. Queste valutazioni si basano sui dati fiscali 2009 (22'793 casi tassati su 25'225 a fine dicembre 2012) e considerano, per i Comuni, l'applicazione di un moltiplicatore comunale medio del 78%. Così come proposta, tale agevolazione andrebbe a beneficio di 9'574 società, ossia di circa il 40% del totale dei casi già tassati.

Il Consiglio di Stato rende attento il Parlamento che la stima in questione si riferisce unicamente alle aziende con sede in Ticino. Qualora l'aliquota attenuata venisse concessa anche alle succursali di aziende con sede fuori Cantone, le perdite di gettito risulterebbero evidentemente maggiori.

# CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata di Franco Denti poiché, oltre a causare una perdita importante per le casse comunali e cantonali, non risulta, in base sia agli approfondimenti effettuati in occasione della precedente iniziativa del 2000 sia a quelli odierni, conforme ai principi della Costituzione federale (art. 8 e 127 cpv. 2).

Per la Commissione gestione e finanze

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice Bacchetta-Cattori - Bignasca A. - Caimi - Dadò -Foletti - Garobbio - Gianora - Guidicelli - Lurati S. -Savoia - Solcà - Vitta